COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Via IV Novembre, 66 - 24030 Almenno San Bartolomeo (BG)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia **Codice Ente 10007**

DELIBERAZIONE N. 24 del 09/08/2013

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione, seduta PUBBLICA

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ("IMU")

L'anno DUEMILATREDICI, addì NOVE del mese di AGOSTO alle ore 20.30, in Almenno San Bartolomeo, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BRIOSCHI Gianbattista	SI		10	LOCATELLI Roberto Jones		SI
2	FRIGENI Alessandro	SI		11	ROTINI Alberto	SI	
3	TODESCHINI Massimo	SI		12	ROTA Maria Ester	SI	
4	PESENTI Daniela	SI		13	RAVASIO Alice	SI	
5	ROTA Francesco		SI	14	NATALI Giacomo	SI	
6	DONADONI Marco	SI		15	LOCATELLI Alessandra		SI
7	GHISLENI Nilo	SI		16	GUAZZATO Mauro	SI	
8	BONANOMI Luigi Angelo	SI		17	TORRI Stefano	SI	
9	SALVI Milena		SI				
PRESENTI: 13 ASSENTI: 4							

Partecipa Il Segretario Comunale **Lavore dott. Daniele**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor **Brioschi Gianbattista**, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ("IMU")

IL CONSIGLIO COMUNALE

E' PRESENTE l'assessore esterno Roda Alberto.

ILLUSTRA il punto all'ordine del giorno l'assessore al bilancio Rotini Alberto.

****

RICHIAMATA la deliberazione Comunale nr. 33 del 04/10/2012 con la quale veniva approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

VISTA la legge 228/2012 e il DL 35/2013 convertito nella legge 64 del 06/06/2013 con il quale sono state apportate significative modifiche alla disciplina dell'imposta municipale unica istituita dall' art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dal DLGS 23/2011;

RITENUTO necessario procedere a modificare il regolamento comunale ai sensi dell'art. 52 e 59 del DLgs 446/1997, che disciplina la potesta regolamentare degli enti locali, adeguandosi alle nuove disposizioni di legge e offrendo uno strumento più chiaro e leggibile al contribuente;

PRESO ATTO in particolare

a) che la legge 228/2012 ha modificato la riserva di gettito allo Stato e che pertanto si rende necessario modificare i seguenti articoli come indicato in grassetto:

- ***Art.2 – Quota riservata allo Stato***

1. **Ai sensi dell'articolo 1, comma 380 della legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.**
2. **Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le eventuali riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale.**
3. **Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento.**
4. **Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.**

- ***Art. 8 – Detrazione per l'abitazione principale***

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. **La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base.**

b) che la legge nr 64 del 06/06/2013 di conversione del DL 35/2013 ha modificato, ai fini del versamento, i termini per la pubblicazione delle delibere delle aliquote e dei regolamenti e che si rende pertanto opportuno inserire il seguente nuovo articolo:

- ***Art. 10– Determinazione dell'aliquota e dell'imposta***

1. **Ai sensi dell'articolo 1 comma 169, della legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono , con effetto dal 1° gennaio; per il ripristino degli equilibri del bilancio e in deroga al citato articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, è possibile modificare le aliquote entro il 30 settembre anche dopo l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione.**
2. **Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.**

3. **Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio della prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

PRESO ATTO CHE si rende conseguentemente necessario rinumerare alcuni articoli come segue:

- ***"versamenti e interessi"*** *da 10* ***diventa 11***
- ***"rimborsi e compensazione"*** *da 11* ***diventa 12***
- ***"disposizioni finali e transitorie"*** *da 12* ***diventa 13;***

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1 gennaio dell'anno di imposizione;

VISTA la legge nr. 64 del 06/06/2013 di conversione del DL 35 del 08/04/2013 il suddetto termine è stato differito al 30/09/2013;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica entro 30 giorni dall'adozione e comunque entro entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

PRESO ATTO che le modifiche regolamentari approvate con il presente atto deliberativo **hanno effetto dal 1° gennaio 2013**, ai sensi di legge

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione contabile;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del d.lgs 267/2000;

VISTO il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. ==, astenuti n. 2 (Ravasio Alice, Natali Giacomo), espressi per alzata di mano dai presenti;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare le seguenti modifiche così come proposte:

- ***Art.2 – Quota riservata allo Stato***
  1. **Ai sensi dell'articolo 1, comma 380 della legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.**
  2. **Alla quota di imposta riservato allo Stato non si applicano le eventuali riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale.**
  3. **Il versamento della quota riservato allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento.**
  4. **Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.**

- ***Art. 8 – Detrazione per l'abitazione principale***
  1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
  2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. **La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base.**

- *Art. 10– Determinazione dell'aliquota e dell'imposta*

1. **Ai sensi dell'articolo 1 comma 169, della legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono , con effetto dal 1° gennaio; per il ripristino degli equilibri del bilancio e in deroga al citato articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, è possibile modificare le aliquote entro il 30 settembre anche dopo l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione.**
2. **Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.**
3. **Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio della prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

- ***"versamenti e interessi"*** *da 10* ***diventa 11***
- ***"rimborsi e compensazione"*** *da 11* ***diventa 12***
- ***"disposizioni finali e transitorie"*** *da 12* ***diventa 13***

4) di dare atto che le predette modiciche **hanno effetto dal 1° gennaio 2013,** ai sensi di legge

5) di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ("IMU")

SETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA/TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso ai sensi dell'art. 49 del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012.

Almenno San Bartolomeo, li 16/07/2013

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AREA
ECONOMICO/FINANZIARIA/TRIBUTI
Coviello Dr. Domenico

Parere del Revisore dei Conti
sulla determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2013

IL REVISORE DEI CONTI
del COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

COMUNE DI ALMENNO S. BARTOLOMEO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. N. 24 DEL 09.08.2013
COMPOSTO DA N. 1 FOGLIO
IL SINDACO F.TO BRESCHI GIANBATTISTA
IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO LANORE DOTT. DANIELE

Dott. IVAN ARZILLI

Vista l'allegata proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si modifica per l'anno 2013 il regolamento IMU rispetto a quanto applicato nell'anno 2012.

Preso atto dei pareri espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 e s.m.i.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL modificato recentemente dall'art. 3 D.L. 10 ottobre 2012 nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

esprime preventivo parere favorevole al regolamento proposto, comprese le relative modifiche, con la citata proposta di deliberazione.

Almenno San Bartolomeo, 18 luglio 2013

Il Revisore dei Conti
Dott. Ivan Arzilli

6) di dichiarare il presente atto, a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 2 (Ravasio Alice, Natali Giacomo) e contrari n. ==, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

****

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Brioschi Gianbattista

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lavore Dott. Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi del'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14 agosto 2013 al 29/08/2013 (Reg. Pub. n.).

Addì, 14/08/2013

Il Segretario Comunale
F.to Lavore dott. Daniele

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 14/08/2013

COMUNE DI ALMENNO S. BARTOLOMEO

Il Segretario Comunale
Lavore dott. Daniele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Addì, _____

Il Segretario Comunale
F.to Lavore dott. Daniele
